

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di assistenza sociale da parte di soggetto specializzato nel settore (nel prosieguo definito anche aggiudicatario o appaltatore) che si avvale di assistenti sociali professionalmente qualificati

L'affidamento ha durata per il periodo 01-01-2023 - 31-12-2026;

Il Comune di riserva la facoltà, previa verifica della convenienza, di rinnovare per uno stesso periodo il contratto relativo alla gestione del servizio mensa.

Qualora, alla scadenza dell'appalto, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e verificata la compatibilità con la normativa vigente, il Comune non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare il Contraente ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del medesimo da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari ad un anno. In tal caso l'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente, salvo l'adeguamento del prezzo secondo l'indice FOI del mese precedente la data di scadenza dell'appalto;

Il Contraente è sottoposto ad un periodo di prova del servizio della durata di 3 mesi. L'esito dell'esperimento della prova comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC entro quindici giorni dalla scadenza del periodo, trascorsi i quali, in mancanza di alcuna comunicazione da parte del Comune, la prova si intenderà automaticamente superata.

In caso di esito negativo della prova, il contratto si intende risolto senza che il Contraente possa vantare alcunché, fatto salvo il compenso per il servizio effettivamente prestato.

Rimane peraltro in obbligo del Contraente, nel caso di esito negativo, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore di sessanta giorni durante il quale il Comune può, nel proprio esclusivo interesse, decidere per l'espletamento di una nuova gara, ovvero per l'affidamento del servizio alla ditta concorrente che ha presentato la seconda migliore offerta.

Art. 2 REQUISITI PROFESSIONALI

Il servizio richiesto alle figure professionali di assistente sociale, con i compiti di cui al successivo art. 3, dovrà essere svolto esclusivamente da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicatario, in possesso della qualifica professionale di "Assistente Sociale" con laurea idonea e certificato di abilitazione all'esercizio della professione (a seguito di esame di Stato), ovvero di diplomi conseguiti nei previgenti ordinamenti (D.U.S.S., Scuola diretta a fini speciali, diploma di Assistente Sociale) convalidati ai sensi del D.P.R. n. 14/87 e ss.mm.ii., con iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali oppure equivalente titolo/qualifica previsto dallo Stato di appartenenza.

Art. 3 ATTIVITA' ASSISTENTE SOCIALE

Le attività che rientrano nelle mansioni dell'Assistente Sociale sono le seguenti:

Servizio sociale di base: segretariato sociale, visite domiciliari, partecipazione UVMD per predisposizione progetti individualizzati, colloqui di sostegno, contatti con gli altri servizi (consultorio familiare, algologia, sil, cooperative sociali, unità adulto anziani, ufficio invalidi, reparti ospedalieri, ecc.).

A seguito dei colloqui con l'utenza, della visita domiciliare (qualora necessaria) e della valutazione attenta di tutti i bisogni e di tutte le risorse in campo, l'Assistente Sociale redige un piano di intervento personalizzato e condiviso con l'utente stesso, presentandolo all'Amministrazione comunale tramite una relazione sociale. Sarà la stessa Amministrazione

ed il Servizio di riferimento a fare le scelte opportune in merito all'accettazione o meno del piano di intervento e ad assumere i necessari provvedimenti (delibere, determinazioni, ecc.).

Servizio domiciliare: colloquio con richiedenti e/o familiari per valutare i bisogni della persona che necessita del servizio e per concordare tempi e modi del servizio; visita domiciliare di conoscenza e presentazione dell'operatore domiciliare; raccolta dei redditi; verifica in itinere sull'idoneità del servizio prestato; tenere rapporti con i medici curanti e gli infermieri professionali, qualora si tratti di persone in ADI.

Richieste di ingresso in strutture residenziali e semiresidenziali: raccolta e gestione del percorso delle domande, colloqui, visite domiciliari, SVAMA, partecipazione alla UVMD (Unità Valutativa Multiprofessionale); gestione delle graduatorie e degli inserimenti; presentazione degli ospiti agli operatori del centro; organizzazione delle Unità Operative Interne con familiari, medici ed operatori per la verifica del progetto assistenziale; tenuta dei rapporti con i familiari degli ospiti.

Gestione del servizio tutela minori per gli interventi di competenza del Comune come da "Convenzione tra i Comuni del Distretto di competenza del Comune di Zovencedo dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per la gestione del servizio di protezione e tutela minori (SPTM).

Servizio telesoccorso: raccolta richiesta attivazione e disdetta del servizio e trasmissione al Distretto di competenza del Comune di Zovencedo

Informazioni all'utenza per procedura attestazione ISEE.

Contributi economici comunali: raccolta delle domande, colloqui con richiedenti, istruttoria con relativa relazione e presentazione all'assessore, indicazioni agli amministrativi per predisposizione degli atti di Giunta e successive ed eventuali liquidazioni, corrispondenza con il richiedente.

Contributi economici regionali (impegnative di cura domiciliare, assegni di sollievo, legge 8/86, progetti di vita indipendente, borse di studio, libri di testo, famiglie numerose, barriere architettoniche ecc.): predisposizione bandi o avvisi di informazione, raccolta domande, istruttoria e comunicazione dati in regione o alle sedi preposte, comunicazione ai beneficiari.

Rapporti con esterno: pubblico, associazioni, Istituto Comprensivo, Ulss, Regione, professionisti, cooperative sociali, enti Pubblici. Raccordo con il Distretto Socio-Sanitario al fine di promuovere la massima collaborazione ed integrazione tra i servizi.

Aggiornamento continuo per presentazione progetti ai fini di concorrere a contribuzioni regionali o statali.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio sociale di base deve garantire la disponibilità di un'Assistente Sociale per n. 4 ore ogni quindici giorni, con obbligo di presenza in due giorni mensili, individuati nei pomeriggi del 2^a e 4^a martedì del mese, salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione almeno 7 gg prima;

All'interno del suddetto orario l'Assistente Sociale assicura l'accesso senza appuntamento all'utenza nel giorno che sarà successivamente individuato in accordo con l'Amministrazione ed il personale

individuato, nonché la disponibilità a incontrare l'utenza su appuntamento. (da concordare con l'Amministrazione)

La direzione, la sorveglianza e la responsabilità del servizio fa capo al soggetto appaltatore, previo coordinamento con il responsabile dell'Area Amministrativa comunale.

L'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile e collaborativo nei confronti dell'attività di vigilanza e verifica comunale sul corretto andamento dei servizi e sul raggiungimento dei risultati previsti. Dovrà anche essere disponibile alla partecipazione a incontri periodici volti all'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.

Art. 5 CASI DI ASSENZA PROGRAMMATA E NON

Deve essere garantita la continuità di presenza dell'Assistente Sociale titolare incaricato, fatti salvi i momenti di assenza per ferie programmate (4 settimane all'anno da concordare) o per malattia, nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio assicura comunque la sostituzione con altra Assistente Sociale, garantendo almeno una giornata per il ricevimento degli utenti, eventualmente da concordare, oltre alla reperibilità telefonica continua nei giorni lavorativi.

Durante l'assenza non programmata dell'Assistente Sociale titolare, il soggetto aggiudicatario del servizio, attraverso la propria equipe, interviene per rispondere alle eventuali emergenze su richiesta del Comune.

Art. 6 VALORE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

Il valore del contratto è stimato, in via presuntiva e meramente indicativa, in **2.500,00 annui, oltre IVA, per un importo complessivo di Euro 10.000,00, oltre IVA** e sarà finanziato con fondi propri del Comune. **Il prezzo unitario della prestazione oraria è pari ad € 24,00 soggetto a ribasso**

Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avverrà con cadenza mensile posticipata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il Comune potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati e/o il pagamento di penalità previste dal presente capitolato sul soggetto aggiudicatario tramite ritenuta applicata, anche in modo frazionato su più mesi, sui corrispettivi di cui al comma precedente o, in subordine, mediante incameramento della cauzione definitiva (con obbligo dell'appaltatore di reintegrarla), il tutto comunque a seguito di procedura garantista caratterizzata da una contestazione iniziale e dal diritto dell'appaltatore di presentare memorie giustificative e di essere ascoltato, ove ne faccia richiesta.

Art. 7 NORMATIVA SUL LAVORO APPLICABILE

Il soggetto aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, di assicurazione e previdenza a favore dei propri dipendenti.

Art. 8 RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità per danni nei confronti dell'utenza, nessuna esclusa, nonché nei confronti dell'ente committente. L'appaltatore pertanto risponderà direttamente dei danni a persone o a cose comunque provocati dall'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal proposito l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione le seguenti polizze:

A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

A1) L'assicurazione R.C.T. dovrà garantire il soggetto appaltatore per l'attività da esso svolta per conto del Comune di Zovencedo, così come prevista nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere comunque:

- a) l'inclusione della responsabilità personale dell'addetto (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta appaltatrice;
- b) l'inclusione della responsabilità professionale personale di ogni singolo operatore in possesso dei relativi titoli;
- c) l'inclusione nella definizione di "terzi" ai fini della presente assicurazione degli utenti oggetto dell'intervento.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni a ogni persona, ad Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il massimale della R.C.T. professionale del singolo operatore non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente" tutte le figure professionali, gli incaricati, i collaboratori, i prestatori d'opera e simili (anche con rapporti di lavoro precario e/o flessibile) previsti dalle leggi vigenti eventualmente utilizzati dalla ditta appaltatrice.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.

Le coperture assicurative, nei termini richiesti, dovranno avere decorrenza dal giorno di inizio del servizio in oggetto e durata pari a quella del servizio.

Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il soggetto appaltatore dovrà versare al Comune di Zovencedo, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi e con i contenuti previsti dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto; lo svincolo verrà autorizzato direttamente dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli, tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato.

Art. 11 PENALITA'

In caso di inadempimento del soggetto affidatario il Comune applicherà le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardi o carenze di servizio, una penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per singolo fatto contestato, secondo la gravità dell'inadempimento e tenuto conto di eventuali precedenti;
- b) nel caso di ore di servizio non prestate per cause imputabili al soggetto affidatario, una penalità pari al costo orario previsto per ogni ora di servizio.

Il Comune procederà all'applicazione della penalità, previa contestazione formale dei fatti al referente dell'aggiudicatario (da notificarsi presso l'ufficio Servizi sociali del Comune), con invito a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione; all'eventuale reiterazione della violazione già oggetto di ammonizione, il Comune procederà direttamente a formale diffida, potendo in caso di ulteriore inottemperanza dar seguito alla procedura risolutiva di cui al successivo comma.

Nel caso di grave violazione o inadempienza, il Comune procederà a una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale, senza esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

Art. 12 CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare il contratto.

E' altresì vietata la cessione del contratto.

Le violazioni dei divieti di cui ai due commi precedenti comporteranno la risoluzione del contratto, con aggravio di ogni onere e spesa.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile opererà la risoluzione con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito e il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- a) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
- b) nel caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'appaltatore stesso;
- c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del soggetto affidatario a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia; d) per cancellazione dall'albo delle cooperative sociali;
- e) per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- f) nei casi di violazione dei divieti di subappalto e cessione del contratto;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 14 COSTI DELLA SICUREZZA

Non vi sono potenziali rischi da interferenze e pertanto i costi sono da ritenersi pari a zero.

Art. 15 DOMICILIO

Il soggetto appaltatore dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale il Comune potrà indirizzare per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura possa occorrere. In caso di mancata comunicazione di domicilio, questo s'intende stabilito presso la sede legale della ditta aggiudicataria.

Art. 16 STRUTTURA COMUNALE RESPONSABILE

La struttura organizzativa comunale responsabile è l'ufficio dell' Area Amministrativa – Finanziaria – Tributi con sede in Zovencedo – Via Roma 6, per il Comune di Zovencedo;

Il coordinamento tecnico-organizzativo degli interventi del soggetto appaltatore con quelli eventualmente attuati direttamente dal personale dipendente del Comune di Zovencedo e dal Comune è affidato al Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria – Tributi ,

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dovrà garantire, altresì, che il personale incaricato presso il Comune di Zovencedo rispetti l'obbligo di riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni sociali di cui al precedente art. 3.

In particolare, l'affidataria dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza di quanto sopraindicato.

Art. 18 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'appalto e alla stipulazione del relativo contratto anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, sono a totale carico dell'appaltatore, a eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

Mattiello Manuela

documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)